

ORIGINALE

11-31-29

**COPIA**

A#7

APPROVATO CON DELIBERATO CONSILIARE N°81 DEL 29/4/1975-PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IL 2/5/1975-ESTIVO- 11 3/5/1975

*Il Sindaco*  
*[Signature]*



IL SEGRETARIO CAPO  
Dott. Giovanni Busillo  
*[Signature]*

# COMUNE DI MONTEMILETTO - PROVINCIA DI AVELLINO

SEZIONE URBANISTICA REGIONALE  
COMMISSIONE TECNICA

VISTO con riferimento al parere  
N. 91 in data 29 OTT. 1976  
IL CAPO DEL SERVIZIO PROGETTI E STUDI  
(Arch. H. Giglio)

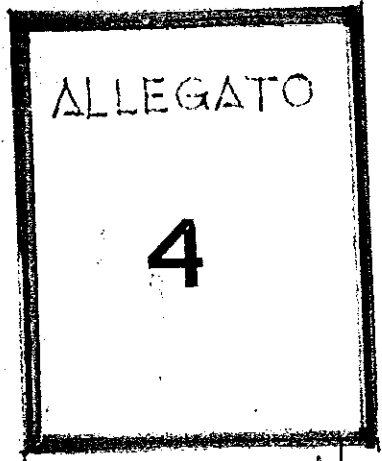


COORDINATORE DEL SERVIZIO  
Arch. Ing. G. Giuseppe Ciccarulli

## VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

REGIONE CAMPANIA  
SEZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
VISTO con riferimento alla deliberazione  
n. 10909 in data 1.8.78  
e al D.F.G.T.C. n. 2786  
in data 18.11.78

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
(Arch. Domenico Iacolare)



## REQUISITO EDILIZIO

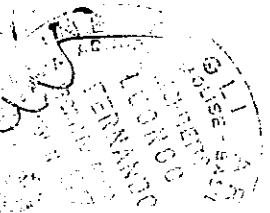
Copia approvata con Deliberato consiliare N° 40 del 28.2.1978 -  
Pubblicato all'Albo Pretorio il 31.12.1978

IL MESSO-COMUNALE  
Arch. Enrico Rattini

IL SEGRETARIO CAPO  
(Arch. Giuseppe Romano)

RELATTORE: DOTT. ARCH. FERNANDO

IL SINDACO  
*[Signature]*



filo stradale;

6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana;

9) le norme igieniche di interesse edilizio;

10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie e piazze;

11) la recinzione e la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

12) l'approvazione e la conservazione dei numeri civici;

13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per la esecuzione delle opere edilizie, per la occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di passaggio, ecc.;

14) la vigilanza sulla esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

15) la lottizzazione delle aree fabbricabili.

ART. 2 ✓

Il programma di fabbricazione annesso, con tutte le sue norme, è parte integrante del presente regolamento.

ART. 3 —

Divisione del territorio in zone omogenee.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio del Comune è diviso in zone omogenee riportate nelle norme di attuazione e nelle tabelle dei tipi edilizi.

Negli elaborati del programma di fabbricazione sono esposte le norme e la disciplina che regoleranno l'uso e l'edificazione delle zone di cui sopra.

ART. 4

Lottizzazione delle aree private.

Prima dell'approvazione del programma di fabbricazione

è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Approvato il programma di fabbricazione o nelle more della sua approvazione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune, seguendo le disposizioni dell'art. 23 della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1957, n. 765.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle spese urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è de-

- 5 -

terminata in proporzione alla entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Tale convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno dell'area contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

## CAPO II

### Commissione comunale edilizia

#### ART. 5 ✓

E' sostituito dal seguente testo:

La commissione è composta:

Membri permanenti di diritto:

- 1) dal Sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;

- 2) dall'Assessore comunale ai Lavori Pubblici;
- 3) dall'Ufficiale sanitario ;
- 4) dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;

Membri eletti dal Consiglio Comunale:

- 5) da due tecnici qualificati, di cui uno almeno architetto o ingegnere;
- 6) da altre tre persone, residenti nel Comune, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici, edilizi locali.

\* " Partecipa alle adunanze il tecnico comunale, senza diritto a voto, con funzioni di relatore. Ove esso non esista, la funzione di relatore è affidata di volta in volta dal Presidente a uno dei commissari elettivi".

\* " Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal Segretario comunale o da altro impiegato del Comune designato dal Sindaco."

" Per gli affari di speciale importanza il Presidente può invitare alle adunanze, senza diritto al voto; persone notoriamente esperte nei problemi trattati".

## ART. 6

### Attribuzioni della Commissione

La Commissione edilizia costituisce l'organo ordinario di consulenza dell'Amministrazione comunale in materia edilizia e, pertanto, dovrà dare parere su tutti i progetti presentati al Comune per approvazione.

Essa si riunisce, in casi di necessità, almeno una volta al mese, e straordinariamente quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sue adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

## ART. 7

### Astensioni dei componenti dalle riunioni

Nel caso in cui qualche Commissario abbia comunque ingerenza o interesse nei progetti sottoposti al parere della Commissione, deve astenersi dal partecipare alle sedute in cui vengono esaminati i progetti medesimi.

Deve parimenti astenersi il Capo dell'ufficio tecnico del Comune quando si tratti di progetti elaborati dallo stesso Ufficio.

L'astensione dovrà risultare dal verbale della riunione.

#### ART. 8

Decadenza e sostituzione dei componenti elettivi

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza è promossa dal presidente della Commissione e sarà pronunciata dal Consiglio comunale.

In caso di decadenza, o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, si procederà alla sostituzione dei componenti elettivi con nuove nomine da parte del Consiglio comunale, e la nomina dei nuovi componenti sarà limitata al solo periodo del biennio in corso, in modo che alla scadenza biennale sarà proceduto alla rinnovazione di tutti i componenti elettivi della Commissione.

#### ART. 9

Motivazione dei pareri - Modifica dei progetti

Quando la Commissione ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, dovrà in-

dicarne i motivi e specificare le varianti da apportarsi affinché gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti stessi secondo le direttive fissate.

#### ART. 10

##### Processi verbali-Decisioni del Sindaco

I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario e dovranno riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. Dopo la lettura ed approvazione da parte della Commissione, gli stessi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Una copia del parere espresso dall'a Commissione dovrà essere unita alla domanda, ed agli alligati progetti per gli ulteriori provvedimenti.

Il Sindaco, esaminato il parere dell'a Commissione e gli atti d'ufficio, adotterà in merito all'a domanda le decisioni opportune.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato; nel caso in

cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza, in questa deve essere annotato il parere di forme della Commissione.

Su ogni esemplare delle domande e dei progetti approvato dovrà risultare il visto di approvazione del Sindaco.

#### ART. 11

##### Opere soggette ad autorizzazione

Opere soggette a licenza di costruzione o ad autorizzazione.

Il testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o precarie, sono soggette a licenza di costruzione.

- 1) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riadattamento, modifica, trasformazione, strutturale o estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale di fabbricati, sia all'interno sia all'esterno.
- 2) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- 3) scavi, rinterri, modifiche al suolo pubblico o privato opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi

ornamentali di alto fusto;

4) opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

5) modifiche, restauri, rifacimenti anche parziali di intonaci, coloriture, decorazioni su prospetti esterni degli edifici, tanto se essi si affacciano su aree pubbliche quanto su aree private;

6) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;

7) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti su spazi pubblici o privati.

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere seguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:

1) demolizione e costruzione di pavimenti interni;

2) coloriture e decorazioni interne, lavori di manutenzione interna che comportino variazioni alla disposi-

sizioni locali;

3) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche esistenti;

4) impianti accessori di illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi, salvo l'osservanza delle relative disposizioni di legge o di regolamento, e sempre che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

Non è, inoltre, richiesta licenza di costruzione per:

1) opere pubbliche da eseguirsi dalle Amministrazioni statali, le quali devono, peraltro, depositare presso il Sindaco, prima dei lavori, la prova dell'accertamento di cui agli articoli 29 e 31, comma 2°, della legge urbanistica;

2) opere pubbliche da eseguirsi dal Comune per le quali, deve, tuttavia, consultarsi la Commissione Edilizia;

3) opere ed installazioni per la segnaletica stradale, in applicazione del Codice della strada.

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, previo

nulla-osta dell'Autorità regionale competente;

2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico;

3) i depositi su aree scoperte;

4) le occupazioni di suolo pubblico.

#### ART. 12

Riparazione di fabbricati minacciati rovina

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione dei fabbricati, o di quelle parte di essi che minacciassero rovina, sotto comminatoria, in caso di ritardo, della esecuzione dei lavori d'ufficio, oltre l'applicazione delle penalità previste dalle vigenti leggi, osservando il procedimento di cui all'art. 76 dell'a legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F., salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 dell'a legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e dall'art. 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 363.

ART. 13

Apertura di nuove strade da parte di privati

Quando uno o più proprietari intendono aprire paesaggi, o iniziare la costruzione di una strada privata aperta al pubblico, senza addivenire ad alcuna lottizzazione del terreno laterale ad essa, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico, con l'intervento dell'amministrazione comunale, con il quale si assumono l'obbligo di provvedere convenientemente alla sistemazione della stessa strada o passaggio, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, all'illuminazione ed alla nettezza, nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai concorsi per le strade vicinali.

ART. 14

Compilazione dei progetti e direzione dei lavori

La compilazione dei progetti, la direzione dei lavori relativi, e i relativi calcoli, e la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompres

so, ecc., spettano, secondo la classe e la qualità delle opere da eseguire, ad ingegneri, architetti, geometri, e periti edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore.

L'amministrazione comunale, pertanto, non prenderà in alcuna considerazione quei progetti ed istanze diretti ad ottenere autorizzazioni per la esecuzione di lavori edili se non siano redatti e firmati da professionisti a ciò abilitati dalle vigenti disposizioni.

#### ART. 15

Lavori che possono iniziarsi ad eseguirsi senza licenza .

Salvo le ipotesi previste negli articoli precedenti, nessun lavoro potrà essere iniziato senza preventiva licenza, ad eccezione dei seguenti casi:

a) provvedimenti improcrastinabili, richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza ed igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunziati all'amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;

b) opere disposte con regolare ordinanza dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie ed opere ordinate e eseguite dal genio militare;

c) restauri di interni di ordinaria manutenzione, e per

ciò non comprendenti alcuna innovazione.

#### ART. 16

##### Richiesta della licenza e documenti relativi

Per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nei precedenti articoli l'interessato -- Ente o persona -- dovrà presentare al Sindaco istanza su apposito modulo fornito dal Comune, precisando in essa l'entità e la natura delle opere, la durata presumibile del lavoro, e allegando tutti quei documenti e disegni che valgono a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizione, disegni, fotografie, modelli, ecc. ).

I grafici, al pari dell'istanza, e tutti i documenti, disegni, ecc. dovranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati.

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni a corredo della richiesta, dovranno essere esibiti in triplice copia. Qualora occorra licenza speciale da rilasciarsi su parere di organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.

La denuncia così completata, previo il pagamento delle prescritte tasse, sarà esibita al competente Ufficio comunale, che, verificato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.

I documenti da esibire sono:

a) una planimetria generale della zona nella quale l'opera dovrà essere eseguita, in scala non inferiore di 1 : 2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, in modo che da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi pubblici e privati adiacenti, ed ogni altro particolare che possa avere interesse ai fini della richiesta licenza. Nella planimetria generale devono essere riprodotte le previsioni del Programma di Fabbricazione per la zona interessata.

b) una planimetria speciale dell'opera, in scala non minore di 1 : 100, e le planimetrie speciali, rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario per il diverso sviluppo dell'opera;

c) i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade o comunque visibili da queste o da altri luoghi pubblici,

d) una sezione verticale (e occorrendo anche più sezioni), da cui risultino tutti i particolari delle scale, cortili, solai, tetti, camere d'aria, ecc., sempre alla scala non inferiore di 1 : 100;

Dovranno, inoltre, risultare da apposito elenco il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature dei tetti e solai, mensole; ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubblico, scuole, o altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle speciali prescrizioni delle leggi e regolamenti, ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle vari autorità competenti.

Per le costruzioni industriali, commerciali, artigianali e simili, resta fermo l'obbligo dell'a denuncia all'Ispezzione del lavoro per i provvedimenti di sua competenza

za, ai sensi del regolamento generale d'igiene del lavoro.

Per la più rapida istruttoria delle pratiche edilizie l'amministrazione potrà designare uno o più membri della commissione edilizia, con l'incarico di esaminare preventivamente le pratiche stesse.

#### ART. 17

##### Domande di lottizzazione

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco col progetto di lottizzazione delle aree che si intende utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto che deve essere redatto da ingegneri o architetti, <sup>o geometri</sup> iscritti ai relativi albi professionali, è composto di:

a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a 6 mesi - con tutte le indicazioni atte a individuare la località;

b) Planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 1000, con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con qui-distanza di un metro, quote planimetriche del terreno, dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari (canali, acquedotti, linee elettriche ecc.) e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c) mappa della zona nel rapporto almeno 1 : 5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento, nel rapporto almeno 1:1000, indicante:

1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, marciapiedi, pavimentazioni, illuminazione stradale, recinzioni e illuminazione dei lotti e simili;

2) la delimitazione delle aree destinate ai servizi e al verde pubblico;

3) la delimitazione delle aree destinate allo sport e allo svago, con indicazioni di tutti gli impianti e attrezzature relativi;

4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e destinazioni;

e) almeno 3 profili generali, di cui 2 perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1:500

f) almeno 2 sezioni generali lungo i percorsi principali, nel rapporto almeno 1:500;

g) planimetria generale, nel rapporto almeno 1:1000, degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica, di fognatura) a servizio della lottizzazione, col relativo dimensionamento;

h) una relazione generale dettagliata, illustrante per tutto il piano di lottizzazione:

1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2) i dati tecnici, con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

3) le soluzioni architettoniche, con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture.

4) le norme tecniche particolari di realizzazione

degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi  
fei fabbricati dai confini stradali e interni, dell'in-  
dice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle di-  
mensioni degli accessori (se consentiti), dei particola-  
ri obblighi di esecuzione, da parte dei privati, di re-  
cinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili,  
e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare,  
le prescrizioni di tali norme tecniche costituiscono limi-  
ti inderogabili per i vari tipi di intervento;

i) lo schema della convenzione da stipulare fra il  
Comune e i proprietari, della quale gli elaborati preceden-  
ti formeranno parte integrante.

Sul progetto di lottizzazione dovrà essere sentita  
la Commissione dilizia.

La convenzione è approvata con deliberazione del Con-  
siglio comunale nei modi e forme di legge.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, dopo ot-  
tenuto il nulla-osta delle Autorità regionale competente  
e dopo la registrazione della convenzione a cura del pro-  
prietario.

#### ART. 18

Firma delle richieste e dei documenti allegati

dovranno portare la firma del proprietario che intende costruire, del redattore dei progetti e del direttore dei lavori, legalmente autorizzati in relazione alla natura dell'opera.

Colui o coloro che sottoscriveranno la domanda in qualità di proprietari o di committenti, s'intenderanno, nei riguardi del Comune, essere i soli ad edificare ed a possedere, e perciò tenuto a ridurre ogni cosa al primitivo stato quando, per opposizione comunque o da chiunque prodotte, fossero impediti in modo definitivo dal condurre a termine l'opera. Nella stessa domanda tutti i firmatari dovranno indicare il loro domicilio legale, al quale dovranno essere utilmente indirizzate tutte le comunicazioni.

#### ART. 19

Opere soggette al controllo dei Vigili del fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dello Ufficio del genio civile, ecc.

Se il progetto esibito al Comune per l'autorizzazione a costruire rientra nel novero di quelli per i quali è ri

sto il preventivo assenso al Comando provinciale dei vigili del fuoco, della Sovrintendenza ai monumenti, dell'Ufficio del genio civile, della Sezione urbanistica regionale o di altre autorità o uffici pubblici, non può il Sindaco procedere al rilascio della licenza edilizia senza il preventivo assenso e parere favorevole delle anzidette autorità.

#### ART. 20

Deroghe alle norme del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio.

I poteri di deroga previsti dalle norme in vigore al programma di fabbricazione ed al presente regolamento possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale.

#### ART. 21

Rilascio o rifiuto della licenza edilizia-Ricorsi degli interessati e dei cittadini.

La licenza edilizia dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nell'a legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti, previo parere consultivo della Commissione Edilizia, entro sessan-  
ta giorni dalla domanda o dal 'eventuale completamento degli atti e documenti che fossero richiesti in forza delle disposizioni del presente regolamento.

Le determinazioni del Sindaco sull'a domanda di licenza di costruzione devono essere notificate agli interes-  
sati, indicando i motivi del rifiuto ed eventualmente qua-  
li parti dei progettindovranno essere modificate, resti-  
tuendo, in pari tempo, i disegni presentati, ad eccezione di una esemplare di essi da acquisire agli atti del Comu-  
ne.

Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande, e dalla presentazione dei docu-  
menti aggiuntivi, senza che il Sindaco si sia pronunciato, gli interessati hanno diritto di ricorrere contro il si-  
lenzio - rifiuto.

Dall'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale, con la specificazione del titolare e dell'a località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini de' l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro il rilascio del' a stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento e con le prescrizioni del programma di fabbricazione.

#### ART. 22

##### Caratteri e validità delle licenze

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità della esecuzione dei lavori completamente a carico degli interessati. La stessa licenza non esime il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali o particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di polizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio. La licenza, inoltre, s'intende rilasciata con salvezza assoluta dei diritti dei terzi.

La licenza edilizia non può avere validità superiore

ad un anno; qualora entro tali termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

TITOLO II  
PROGETTAZIONE DEI LAVORI  
E PRESCRIZIONE DA OSSERVARSI PER DETERMINATE OPERE

CAPO I

Norme tecniche generali

ART. 23

In qualsiasi opera edilizia da effettuarsi in questo comune è vietato costruire edifici su terreni franosi.

Per qualunque tipo di costruzione in c.a., eseguito su territorio comunale devono essere rispettate le vigenti leggi sulle costruzioni in c.a.; per tutti gli altri tipi di costruzione devono osservarsi le migliori regole d'arte, particolarmente nelle esecuzione delle fondazioni.

ART. 24

Distanza degli edifici da terrapieni o rocce

Gli edifici non dovranno mai addossarsi ai terrapieni o alla roccia, anche se rivestiti da muri di sostegno, ma dovranno rimanere discosti almeno

cinque metri e per tutta l'altezza del terrapieno stesso, salvo le maggiori dimensioni imposte da altre esigenze o norme regolamentari.

Nel caso che un terrapieno abbia un'altezza inferiore ai cinque metri, basterà che l'edificio disti dal terrapieno per una lunghezza uguale all'altezza di esso.

#### ART. 25

Fondazioni ed opere a contatto con il terreno,  
murature

In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili.

Il pavimento di ogni locale a pianterreno non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio della umidità del suolo per mezzo di vespai ventilati, di almenoc cinquanta centimetri di altezza.

#### ART. 26

Dimensioni degli ambienti abitabili

Tutti gli ambienti dovranno essere pavimentati con materiale resistente, poco assorbente e non polveroso: nessuno di essi potrà mai essere considerato abitabile se ha una superficie inferiore a metri quadrati otto e ha ml. 2,00 per lato; in ogni caso, la superficie media non potrà essere inferiore a metri quadrati dodici tra le stanze di uno stesso appartamento, nè la cubatura degli ambienti potrà essere inferiore a metri cubi venticinque.

Le dimensioni suddette non si applicano agli ingressi, ai corridoi, alle cucine, alle latrine, ai ripostigli e agli altri locali accessori. Ogni ambiente abitabile dovrà avere almeno un'apertura verso l'esterno, con una superficie utile alla illuminazione e alla ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento, né inferiore a metri quadrati uno.

#### ART. 27

Spazi privati a confine di strade

Gli spazi di privata proprietà, intercedenti

tra i fabbricati, posti al confine con le pubbliche strade, dovranno essere limitati verso le strade stesse da cancellate di buon disegno, alte non meno di metri 1,10, sorgenti sopra zoccoli di altezza non superiore a metri 1,25 e muniti di chiusura di uscita con porta o cancello. Tali spazi dovranno essere pavimentati, o sistemati a giardino, e regolarmente illuminati, fognati e mantenuti a cura e spesa dei proprietari.

Tutti gli spazi di privata proprietà a confine di strada dovranno essere chiusi con muri di cinta e con speciali opere di sostegno, a totale spesa dei proprietari.

#### ART. 28

##### Cortili

Nelle nuove costruzioni saranno proibiti i cortili chiusi.

#### ART. 29

##### Vestiboli e scale

Gli androni, vestiboli, scandinati, ecc. dovranno essere bene illuminati ed aereati.

Saranno consentite scale non illuminate se servono solo due piani.

ART. 30

Tetti, abbaini, ecc.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto.

ART. 31

Condotte da fumo

Ogni focolaio, camino, fornello, stufa o cucina deve essere munito di un proprio condotto da fumo; ogni condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulizia.

Possano avere un solo condotto comune le cucine, stufe, scaldabagni, ecc. che funzionano esclusivamente a gas.

I prolungamenti di detti condotti o fumaioli devono distare almeno un metro dalle facciate verso spazi pubblici ed essere costruiti in modo da evitare ogni pericolo di caduta.

Inoltre, i condotti da fumo dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) essere costruiti con materiali incombustibili e non permeabili ai gas velenosi e al calore;
- b) avere le pareti lisce;
- c) essere provvisti di bocchette a sportelli nei gomiti, nell'attraversamento dei sotto tetti e dovunque possa occorrere, restando però le aperture protette da chiusura incombustibile ed a perfetta tenuta;
- d) essere muniti di doppia canna ogni qualvolta debbono attraversare strutture combustibili.

#### ART. 32

##### Apparecchi da riscaldamento

Gli apparecchi da riscaldamento di qualunque specie dovranno essere sempre distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile.

Ogni caldaia dovrà essere munita di fumaio indipendente e gli impianti già esistenti o i nuovi impianti da sistemare in edifici di nuova costruzione dovranno essere uniformati alle vigenti disposizioni

di legge ed a quelle che potranno essere emanate per eliminare e combattere l'inquinamento atmosferico, in attuazione della legge 13 luglio 1966. N° 615.

ART. 33

Impianti idrici antincendio

Gli edifici destinati ad alberghi, collegi, dormitori pubblici, sale di riunione, scuole, cinema, sale da ballo, grandi magazzini di vendita, e simili, e gli stabilimenti che impieghino oltre cento operai, fatta eccezione degli edifici destinati ad industrie che non impieghino fuoco ne materiale combustibile, dovranno essere muniti di impianto interno per il rifornimento dell'acqua necessaria alla alimentazione di autopompe con idranti, del tipo adottato nelle pubbliche strade ma fissi a muro e protetti da vetri murati, ogni qualvolta parte alcuna degli stessi edifici si prolunghi oltre venti metri sul fronte stradale o addirittura qualche singola parte del fabbricato sia separata dalla strada, da cortili o da spazi privati.

ART. 34

Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche

Sono vietati, senza regolare atto di concessione approvato nelle forme di legge i gradini, i paracarri e le altre sporgenze, posti esternamente alle case in continuazione del suolo pubblico, che intralciano il libero transito o comunque arrecano fastidio ai passanti.

Le decorazioni degli edifici e le sporgenze di qualunque genere, fino all'altezza di metri 2,50 dal piano del marciapiedi o di metri 3 da quello della strada, non dovranno sporgere più di centimetri 10 sull'area stradale, nè lo zoccolo dell'edificio potrà occupare parte alcuna del suolo stradale.

I balconi o sporgenze tompagnate, non potranno, nelle facciate verso gli spazi pubblici avere una sporgenza superiore ad un decimo della larghezza dello spazio pubblico antistante, con un massimo di metri 1,50, ne dovranno distare in alcun punto meno di metri quattro dal suolo stradale, calcolato dal

marciapiedi all'estradosso del solaio di primo piano.

i Baw-window sono consentiti.

#### ART. 35

##### Porte e portoni

Le chiusure delle botteghe, magazzini, ecc., e quelle delle porte e portoni verso il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, dovranno essere stabiliti in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporgenza fuori della linea del muro della facciata.

#### ART. 36

##### Inferriate

E' vietato collocare esteriormente, ad altezza minore di metri tre del suolo pubblico, inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane o imposte oltre i limiti delle aperture. Potrà essere concesso il collocamento di inferriate fisse, o sporgenze, ad altezza non minore di metri 4.50 dal suolo, purchè il rispettivo sporto dal vivo muro non superi i venti centimetri.

#### ART. 37

##### Tende

Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno

avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2.20 dal suolo ed una sporgenza non superiore a metri 1.20 dal vivo del muro.

#### ART. 38

##### Vetrine ed insegne

Le vetrine, le cornici e le decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di dieci centimetri nelle strade munite di marciapiede.

E' in facoltà dell'amministrazione comunale, su parere della Commissione edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc., in esse rappresentati.

#### ART. 39

Calcavia, tubazioni d'acqua, condotti da fumo, ecc.

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, sono

vietate tutte le altre opere sporgenti sulle facciate degli edifici, nonché i calcavia di qualunque tipo o costruzione che, passando da edificio a edificio, coprono le strade o altri spazi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Anche le tubazioni d'acqua, i condotti da fumo, ecc., quando siano applicati ai muri delle facciate devono essere racchiusi in incassature, non aderire alle pareti stesse ed essere perfettamente mascherati all'esterno. Ove ciò non sia possibile, dovranno spostarsi verso i cortili o le altre facciate interne.

#### ART. 40

##### TERRANEI

I locali terranei con accesso diretto dalle strade e spazi pubblici dovranno essere situati ad un livello superiore di almeno centimetri 15 dal piano stradale o dal marciapiedi e non potranno mai essere adibiti ad uso di abitazione, ma solo ad uso di magazzini, laboratori, ecc.

- 33 -

Quando tali locali non hanno un sottostante scantinato, dovranno essere forniti di pavimento impermeabile con vespaio areato di altezza non minore a centimetri trenta.

I terranei parzialmente interrati dovranno avere un accesso unicamente dai giardini o spazi privati. Essi potranno essere adibiti ad usi comportanti permanenza di persone durante il giorno solo nel caso:

a) che abbiano i muri perimetrali isolati, dal terreno circostante, fino a centimetri cinquanta sotto il livello del pavimento, mediante intercapedine ricadente nell'ambito dell'area proprietà privata;

b) il pavimento stesso sia costruito di materiale impermeabile e munito di vespaio.

c) la parte <sup>interrata</sup> interessata non superi i due terzi dell'altezza utile, la quale, a sua volta, non deve essere inferiore a metri quattro.

#### ART. 41

##### Latrine interne

Ogni edificio dovrà avere un numero sufficiente di latrine collocate in modo da ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e fornite di apparecchi a chiusura idraulica.

di condutture di smaltimento perfettamente impermeabili, nonché di vaschette a sifone per l'acqua di lavaggio alimentate in maniera abbondante e sicura. Ogni abitazione, studio, ufficio, negozio dovrà avere almeno una latrina, di superficie non inferiore a metri quadrati 0.80, ed il pavimento e le pareti, fino all'altezza di metri 1.50, rivestiti di materiale impermeabile e di facile lavatura.

Sono consentite latrine prive di luce diretta dall'esterno se sono asservite ad un solo ambiente. In tal caso devono essere debitamente aereate con convetture forzate.

#### ART. 42

##### Latrine esterne

Sono assolutamente vietate le latrine in risalto sui muri delle facciate.

#### ART. 43

##### Pozzi neri

Qualora la costruzione degli edifici sia effettuata in zone non ancora fognate, dovrà procedersi, prima della sistemazione degli scarichi, alla costruzione di appositi pozzi neri secondo i più moderni criteri?

I pozzi neri non potranno costruirsi in area già ricoperta da un fabbricato. Essi devono essere distaccati di almeno cinquanta centimetri dai muri degli edifici e convenientemente isolati da questi. Inoltre dovranno distare almeno dieci metri da qualunque pozzo, pompa serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile, ecc.

Se i pozzi neri sono costruiti in calcestruzzo cementizio o in calcestruzzo armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovrà essere inferiore a centimetri quindici e la soletta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a centimetri dieci. Se la costruzione è fatta in muratura, la cassa deve essere costruita con pietre di prima qualità, dello spessore di centimetri cinquanta, con massicciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di centimetri quarantacinque, con intonaco di cemento su tutta la superficie interna chene assicurati la completa impermeabilità.

I pozzi neri saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione e devono avere una profondità non superiore a metri quattro dal livello del suolo, con una canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

#### ART. 44

Pozzi, vasche e cisterne

E' vietato costruire vasche per uso di abbeveratoio o di

lavatoio a distanza minore di metri dieci dai pozzi, cisterne e serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di metri dieci da fogne, bottoni, concimaie, stalle, acquai e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoio di acqua destinata ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di metri venti.

I pozzi devono essere costruiti con una buona muratura e rivestiti internamente di uno strato di cemento e con pareti rese altrimenti impermeabili, atte ad impedire infiltrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante. La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di una sicura falda di acqua profonda immune da inquinamenti.

I pozzi devono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe ed il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento di acque di stramezzo o meteoriche.

#### ART. 45

Fabbricati industriali, commerciali, ecc.

Qualora si tratti di costruzioni di edifici destinati

all'esercizio di attività industriali, commerciali, agricole, e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene del lavoro.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni di detto regolamento.

La vigilanza per l'applicazione delle summate disposizioni è esercitata dai competenti organi, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

#### ART. 46

##### Intonacatura delle fabbriche

Tutti i muri di nuova costruzione, compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono, nella parte prospiciente ed in vista di pubblici spazi, essere intonacati, ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro sistema di costruzione.

#### ART. 47

##### Coloritura delle facciate

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendano la vista e pro

ducano oscurità. E' inoltre, fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando essa possa derivarne uno sconcio edilizio.

All'obbligo della tinteggiatura fanno eccezione quegli edifici il cui stile non comporta una speciale coloritura e quegli edifici costruiti in pietra con faccia vista o in mattonelle o laterizi a quadri o a rettangolini, secondo i tipi preventivamente approvati dal Comune.

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate deve essere unica, e le cornici e le facce debbono seguire un unico ordine architettonico e non le proprietà.

L'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia, potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento dell'e tinture di quelle case, nonché dei muri di cinta, che fossero causa di deturpamento? A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione dei lavori, a norma dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e del presente regolamento.

#### ART. 48

Non si possono eseguire sulle facciate e sulle altre pareti degli edifici esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle esistenti

senza verne prima ottenuta l'approvazione dall'autorità comunale su presentazione di apposita istanza corredata dei prescritti disegni e documenti.

#### ART. 50

Osservanza del presente regolamento nella zona rurale

Nella zona rurale, in deroga a quanto è prescritto nel presente regolamento, saranno osservate le seguenti particolari disposizioni, che insieme alle altre stabilite nei precedenti articoli sono dirette ad assicurare, a norma dell'art. 213 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che nelle abitazioni della zona.

a) non vi sia difetto di aria e di luce;

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie fecali e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo.

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni.

d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;

e) sia impedito, in ogni caso, un eventuale deturpa-

mento nello aspetto dell'abitato o la violazione di leggi o regolamenti vigenti in materia igienico-edilizia.

## ART. 50

### Case rurali

Le case della zona rurale destinate esclusivamente al ricovero temporaneo o permanente dei coloni, delle loro famiglie e degli altri addetti alla coltivazione, nonché il ricovero delle scorte e provviste, saranno, inoltre, soggette alle norme seguenti:

a) dovranno rispondere a tutte le norme ministeriali vigenti in materia;

b) non saranno soggette a vincolo alcuno per quanto riguarda la parte architettonica, potendo essere semplicemente intonacato ed imbiancate;

c) potranno avere i terrazzi in diretta comunicazione con gli spazi vicini, ancorchè fossero destinati ad uso di abitazione;

d) potranno accoppiarsi costruttivamente anche a locali destinati a stalla, purchè non vi sia comunicazione interna alcuna e siano rispettate tutte le altre norme prescritte dal regolamento d'igiene.

e) in mancanza d'acqua fornita dall'impianto pubblico, potranno essere rifornite per gli usi non alimentari da acque derivanti dal sottosuolo, o da cisterne costruite per l'immagazzinamento di acque provenienti da falde di tetto o da terrazzo non praticabili.

#### ART. 51

##### Ricoveri per gli animali

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai ecc. saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato non dovranno avere comunicazioni dirette con i locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabilizzato.

Le stalle dovranno avere un'altezza non inferiore a metri Tre dal pavimento dal soffitto.

#### ART. 52

##### Richiamo alle norme generali

Per tutto ciò che si riferisce agli edifici rurali non disciplinato dal presente regolamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

### TITOLO III

#### ESECUZIONE DEI LAVORI

##### CAPO I

Responsabilità per la esecuzione dei lavori-Opere in conglomerato cementizio.Capisaldi lungo gli spazi pubblici.

##### ART. 52

Responsabilità della esecuzione dei lavori-Tabelle con le indicazioni relative ai cantieri.

Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza edilizia.

E' obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta esternamente, in luogo ben visibile, la tabella indicante il nome del proprietario, del direttore dei lavori, del costruttore e il numero e data della licenza edilizia.

ART. 54

Opere in conglomerato cementizio

L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve depositare al genio Civile copia degli elaborati della progettazione delle strutture, in c.a., adempiendo successivamente a tutte le altre prescrizioni di legge in materia ed alle istruzioni che venissero imposte dalle competenti autorità.

ART. 55

Capisaldi per gli edifici a confine di pubbliche strade.

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine di pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vengono riferite e disposte.

ART. 56

Sicurezza dei terzi

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alle

persone ed alle cose, e ad ~~attuare~~ <sup>evitare</sup> gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.

#### ART. 57

##### Occupazioni di zone stradali

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, il costruttore dovrà richiedere ed ottenere dal la competente autorità la necessaria autorizzazione ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno, diretto o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La ~~manomissione~~ della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando l'interessato si sarà impegnato a dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse e comunque danneggiate. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli di legno, metallo o muratura etc, che si rendessero necessari per improvvise esigenze statiche di fabbricati.

#### ART. 58

##### Recinzione dei cantieri

- 55 -

Nella esecuzione di lavori a confine di vie o spazi pubblici dovrà essere costruita una recinzione del luogo della esecuzione dei lavori.

Al termine dei lavori l'area pubblica che comunque fosse stata impegnata dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle condizioni precedenti la occupazione.

#### ART. 59

#### A S S I T I

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere dal Sindaco analoga autorizzazione, pagando la tassa per l'occupazione del suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.

Se il recinto comprende manufatti inerenti al servizio pubblico, si dovranno adottare disposizioni che ne assicurino il funzionamento ed il libero e pronto accesso, in qualsiasi momento. Occorrendo il temporaneo spostamento di qualcuno di tali manufatti, la spesa necessaria allo spostamento ed al ripristino sarà a carico dell'interessato e da questo anticipatamente versata.

#### ART. 60

Affissioni sugli assiti

Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corresponsione alcuna di compenso, delle facce esterne degli assiti, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.

#### ART. 61

##### Ponti di servizio in elevazione

Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di metri quattro dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità dei ponti di servizio e delle scale necessarie ai lavori. Su detti ponti dovranno essere sistemati tutti quei ripari, barriere fisse, o zoccoli, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.

#### ART. 62

##### Demolizioni e materiali di risulta

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare

la caduta dei materiali voluminosi, danni ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.

Le demolizioni debbono essere fatte con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine o frammenti.

E' vietato gettare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizioni. I materiali di risulta devono essere calati al suolo nell'a forma più adatta ad eliminare pericoli o fastidi.

Potrà, però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico, esterne agli assiti, per il temporaneo deposito dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico.

#### CAPO IV

Apposizione di numeric civici, tabelle, mensole, ganci, orologi, ecc. da parte del Comune.

#### ART. 63

##### Numerazione civica

Le porte e gli accessi dalle vie, piazze, ecc., all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere previsti di appositi numeri.

L'obbligo della numerazione, giusta l'art. 37 del regolamento anagrafico con D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

#### ART. 64

Domande dei proprietari dei fabbricati per la numerazione civica e per il permesso di abitabilità o di agibilità.

Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

- 65 -

A costruzione ultimata, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico, ed il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

#### ART. 65

Appoggio agli edifici di tabelle, mensole, ganci, ecc., da  
parte del Comune

Il Comune ha facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni, tabelle, piastrine, mensole, ganci etc. ed ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.

Tutti gli apparecchi, dovranno essere sempre tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune o dei concessionari o appaltatori dei pubblici servizi, questi ultimi provvederanno a non turbare il decoro dell'edificio applicando gli apparecchi dopo aver ottenuta l'autorizzazione sentita la commissione edilizia. Si intendono rispettati in ogni caso i diritti dei proprietari

agli indennizzi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il proprietario che voglia eseguire lavori, dovrà prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale, ap altatori, concessionari ecc., prima di iniziare gli stessi lavori.

## TITOLO V

Controllo dei lavori eseguiti - Licenza di abitabilità e di  
agibilità contravenzioni

### ART. 66

Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori-Ordini di sospensione  
e di demolizione.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che  
si eseguono nel territorio comunale per assicurarne la rispon-  
denza alle norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.  
1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ai regola-  
menti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione e al-  
le modalità di esecuzione fissate nella linea edilizia.  
Egli si avvarrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti co-  
munali, affinché tutti gli edifici posti nel territorio comu-  
nale vengano realizzati in conformità di legge e di normative  
contenute nel presente regolamento e nelle norme di attuazio-  
ne del P. di F.

Qualora si constata l'inosservanza di dette norme,  
prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco, giusta l'art.  
32 della legge sopra indicata, ordina l'immediata sospensio-

ne dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti con l'ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica regionale, ordinare la demolizione a spese del Contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

#### ART. 67

Accesso ai lavori- Comunicazioni del proprietario all'Amministrazione Comunale.

I funzionari e gli agenti del Comune, i vigili del fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del lavoro, i funzionari del genio civile e quanti altri fossero delegati o investiti della sorveglianza, devono avere libero accesso comunque vi siano lavori in corso.

Alla fine dei lavori sarà fatta comunicazione della fine dei lavori con raccomandata chiedendo il certificato di abitabilità o di agibilità.

#### ART. 68

Deficienze riscontrate durante le visite

Le deficienze rilevate nelle visite, che il Sindaco potrà predisporre durante l'esecuzione dei lavori, daranno luogo a regolari ordinanze ingiungendo la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti.

#### ART. 69

Demolizioni o rimozione di opere costruite su suolo pubblico.

L'amministrazione comunale può prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio soprastante al suolo pubblico, quali gradini, scale, sedili, esterni, etc.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente l'autorità comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento, senza limitazione alcuna di tempo?

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione, quando vi sia ragione di interesse pubblico.

#### ART. 70

Ritrovamenti in occasione di demolizioni, scavi, ecc.

Se nel costruire, trasformare e demolire un edificio o nell'eseguire fondazioni, scavi, ecc. si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o avanzi di presumibile pregio storico, artistico o archeologico, giusto quanto è stato stabilito dalle leggi in vigore, dovranno il proprietario e il costruttore darne immediatamente avviso al Comune.

#### ART. 71

##### Licenza di abitabilità o agibilità

Gli edifici soggetti ad interventi previste nelle varie zone omogenee non possono essere resi abitabili o agibili senza l'autorizzazione del Sindaco il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario e di un tecnico comunale, risulta che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, delle leggi igienico-sanitarie e tecniche.

#### ART. 72

##### Contravvenzioni

Per le contravvenzioni al presente regolamento, a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150,

modificata dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765,  
si applica:

a) l'ammenda per l'inosservanza dell'e norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, 1) comma della predetta legge urbanistica;

b) l'arresto e l'ammenda nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 38 della stessa legge urbanistica.

Per quanto altro non fosse previsto nel precedente comma si intendono applicabili, nei casi di infrazioni contravvenzionali, gli artt. 106 e seguenti del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 363, modificati ed integrati dai successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 3 maggio 1967, n. 317.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o, in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria valutata dall'ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi e le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al funzionamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 41 della legge urbanistica .

Quanto sopra non esime dal rispetto di quanto stabilito da altre leggi vigenti.

#### ART. 73

Agevolazioni fiscali e benefici da parte dei proprietari

Fatte salve le sanzioni di cui alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, le opere iniziate dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, senza licenza o in contrasto con essa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali contributi o altre provvidenze previste dalle norme vigenti? Il contrasto deve riguardare violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione.

E' fatto obbligo al Sindaco di segnalare all'Intendenza

di finanza entro il termine prestabilito per legge - dal sopra-  
luogo per il rilascio dell'a licenza di abitabilità e di agibi-  
bilità ovvero dall'annullamento dell'a licenza, ogni inosservan-  
za della predetta legge urbanistica comportante la decadenza dai  
benefici di cui al comma precedente. In caso di revoca o deca-  
denza dei benefici suddetti il committente è responsabile dei  
danni nei confronti degli aventi causa.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 74

Edificazione residenziale nel territorio comunale fino a quando non sarà approvata la variante del programma di fabbricazione.

Fino a quando non sarà approvata la variante al programma di fabbricazione la edificazione nel territorio comunale è soggetta alle normative previste dal regolamento edilizio nonché a quelle del programma di fabbricazione vigenti.

ART. 75

Richiamo a leggi e regolamenti.

Dovranno essere conservate tutte le altre disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali e speciali aventi comunque attinenza con le materie indicate negli articoli precedenti e non in contrasto con il presente regolamento e con la variante del P. di F.

ART. 76

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte dei competenti organi statali e dopo la pubblicazione da parte dei competenti organi statali e dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale.

Esso fa parte integrante della variante del P. di F.

#### ART. 77

Revoca del precedente regolamento edilizio e delle norme del programma di fabbricazione vigente in contrasto con la variante al P. di F.

Con la entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogati:

- a) il regolamento edilizio comunale precedentemente approvato;
- b) tutte le altre norme e disposizioni contenute in altri regolamenti ed ordinanze comunali, che risultassero comunque incompatibili con le nuove disposizioni.
- c) le norme del programma di fabbricazione vigenti in contrasto con la variante al programma.

#### ART. 78

Elaborati a corredo della variante  
del Piano di Fabbricazione.

Gli elaborati fanno parte della variante del

Piano di fabbricazione sono:

- 1) Variante del programma edilizio;
- 2) Norme di attuazione con annessa tabella dei tipi edilizi.
- 3) Tavola di zonizzazione.
- 4) Relazione. *cr. 31.1.31*